



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MESSINA

– Sezione Lavoro –

in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted] r.g. e vertente

tra

[redacted] (c.f. MGNFNC72E55F158Q), elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio dell'avv. Vincenzo La Cava che la rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la provincia di Messina (c.f. 80005000833), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,

resistente contumace

e nei confronti di

INPS, con sede Roma (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Ufficio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto per procura in atti,

chiamato in causa

oggetto: impiego pubblico privatizzato - personale docente - valutazione servizio pre ruolo - fasce stipendiali, scatti e ricostruzione carriera.

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 14 febbraio 2018 [redacted] si adiva questo giudice del lavoro e, premesso di essere stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quale docente di sostegno di scuola secondaria di primo grado in virtù di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre 2015, deduceva di avere stipulato in precedenza plurimi contratti a tempo determinato, tra il 2002 e il 2015, e lamentava che il servizio pre-ruolo le era stato

riconosciuto solo parzialmente, ovvero per intero i primi quattro anni mentre in misura pari ai 2/3 i successivi, conteggiando anni 8 e mesi 8 anziché anni 13, mentre nella graduatoria d'istituto detto servizio era stato valutato al 50% avendo invece ella diritto a 6 punti per 13 anni di pre ruolo oltre 3 anni di ruolo e quindi in totale a 117 per il pre ruolo e 18 per il ruolo, per complessivi 135. Chiedeva, pertanto, di accertare, previa disapplicazione dell'art. 485, comma 1, del T.U. di cui al d.lgs. n. 297/1994 e s.m.i. e del decreto prot. n. 236 del 22 marzo 2017 emesso dall'I.C. "Tremestieri" di Messina, il proprio diritto all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici che giuridici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo (di cui ai contratti allegati) svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato e comunque sin dall'a.s. 2002/2003 sino alla data di deposito del ricorso e comunque da quello che sarà ritenuto di giustizia; conseguentemente di condannare l'amministrazione resistente a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio svolto sia a tempo determinato con decorrenza 30 settembre 2002 che a tempo indeterminato e conseguentemente a corrisponderle le differenze retributive e gli scatti di anzianità che risultano dovuti a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza e il diritto del docente "agli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato e riconosciuto al personale a tempo indeterminato" e per l'effetto il diritto ad ottenere le differenze tra il percepito e il dovuto per tutto il periodo pre ruolo che la stessa avrebbe incassato in base al sistema delle fasce di anzianità previsto dai contratti collettivi succedutisi nel tempo, senza distinzione fra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, che ammontano ad € 13.244,79 titolo di differenze retributive sullo stipendio base, la 13^a pari ad € 1.100,94 e così complessivamente € 14.345,73, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, e le conseguenti differenze contributive previdenziali anche ai fini pensionistici oltre interessi e rivalutazione, condannando le amministrazioni resistenti ad adottare ogni provvedimento utile e conducente a tal fine ordinando il reinquadramento sulla scorta dell'anzianità e/o del complessivo trattamento economico con l'integrale ricostruzione della carriera e la retrodatazione giuridica al primo contratto a tempo determinato; nonché di condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'emanazione di tutti gli atti necessari per il riconoscimento della predetta decorrenza degli effetti giuridici ed economici nei periodi di cui infra, oltre gli interessi legali sulla somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze anche per mezzo di ctu. Chiedeva, altresì, di accertare il proprio diritto alla modifica del punteggio complessivo con riconoscimento di 135 punti (13 anni pre ruolo e 3 anni di ruolo) da valere anche ai fini della graduatoria interna di istituto.

Nella contumacia del Ministero, dell'USR e dell'AT di Messina convenuti, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, costituitosi in giudizio, disposta ctu contabile e sostituita l'udienza dell'11 giugno 2024 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.

Il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA, vigente *ratione temporis*, all'allegato 2, punto 4 delle "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo" espressamente prevede, relativamente alla mobilità d'ufficio, che "... Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione della graduatorie interne per l'individuazione del perdente posto continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi". Invece nella mobilità volontaria il servizio di ruolo e quello di pre-ruolo assumono lo stesso "peso" in termini di punteggio, valendo 6 punti per ogni anno, indifferentemente dal tipo di contratto con cui viene prestato.

Anche tale ingiustificata differenziazione si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro cit., e come tale va disapplicata, dovendosi equiparare pure a tali fini il servizio reso a tempo determinato a quello svolto a tempo indeterminato alla stregua del solo criterio dell'effettività (cfr. da ultimo Tribunale di Trani n. 912/2024).

Dunque, va riconosciuto alla ricorrente un punteggio per servizi pari a $(6 \times 13 =) 78$ quanto al pre ruolo e a $(6 \times 3 \text{ alla data della domanda} =) 18$ quanto al ruolo, per complessivi 96 (rispetto ai 135 richiesti e ai 45 assegnati dall'amministrazione).

6.- L'accoglimento non integrale della pretesa e la controvertibilità delle diverse questioni fino ai più recenti arresti di legittimità giustificano la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta [REDACTED] con [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, nella contumacia delle amministrazioni convenute:

1) dichiara il diritto [REDACTED] all'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio tenendo conto dei servizi annuali e/o superiori a 180 giorni l'anno svolti dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2014/2015, nonché all'adeguamento del proprio trattamento retributivo in conseguenza della medesima progressione economica dei docenti di ruolo;

2) dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione di 96 punti per servizi fino alla data di deposito del ricorso;

3) dichiara, altresì, il diritto della ricorrente ad essere inserita, in sede di ricostruzione di carriera, nella fascia retributiva 9-14 anni alla data di immissione in ruolo (1 settembre 2015);

4) per l'effetto condanna il Ministero resistente a rettificare il decreto di ricostruzione impugnato, e a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate per i superiori titoli (punti 1 e 3), pari alla somma lorda di 19.996,76 euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo; e a versare all'INPS la relativa contribuzione, nei limiti prescrizionali, con le sanzioni e gli accessori di legge;

5) condanna, altresì, il Ministero a pagare le spese di ctu e a rimborsare alle controparti le altre spese processuali, liquidate queste ultime [REDACTED] oltre spese generali, iva e cpa, quanto alla [REDACTED], che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato, [REDACTED] oltre spese generali e accessori di legge, quanto all'INPS.

Messina, 14.6.2024

Il Giudice del lavoro

Valeria Totaro